



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 295/10

di iniziativa del Consigliere G. MORRONE recante:

"Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'"evasione fiscale"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/11/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 295-10 - testo pag. 3
Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Normativa citata

D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 pag. 9
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

L. R. Calabria 11 agosto 2010, n. 21 pag. 51
Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

Normativa regionale

L. R. Calabria 26 novembre 2001, n. 27 pag. 77
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali

Normativa comparata

L. R. Molise 18 ottobre 2004, n. 19 pag. 80
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali

L. R. Friuli Venezia Giulia 22 aprile 2004, n. 13 pag. 84
Interventi in materia di professioni


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 295/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Sirio
14.11.11
OK



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

“Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46152 del 14.11.11

Classificazione 02.05

On.le Ing. Giuseppe Morrone

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La congiuntura di fenomeni interni ed esterni alla nostra Regione ha condotto il sistema economico nella crisi più profonda, accentuando un notevole disagio nelle libere professioni, in grande difficoltà, sia per la notevole riduzione di capitali da investire e sia anche alla solvibilità ed ai mancati pagamenti di quelli già eseguiti. La proposta di seguito, vuole porre un freno alle difficoltà dei liberi professionisti sia ad incassare quanto dovuto sia per impedire il ricorso a metodi di pagamento poco ortodossi.

Il fenomeno descritto ha colpito ogni settore e senza un intervento immediato si rischia un impoverimento delle libere professioni ed un’elusione fiscale sempre più accentuata.

La Regione Calabria in tal senso ha legiferato in precedenza, inserendo all’ultimo capoverso della lettera c, del comma 3, dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 21 del 4.8.2010, meglio nota come Piano Casa.

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente legge ha come oggetto la tutela delle opere d'ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

Art. 2 Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione

La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, comunali e provinciali deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal Committente con allegata fotocopia di un documento d'identità in conformità ai dettami del DPR 445/2000.

Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

La pubblica amministrazione al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l'autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000 secondo il modello "A" allegato alla presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente

La mancata presentazione del modello "A" comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attivazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto questa incide sull'operato dei professionisti nella presentazione delle pratiche amministrative senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo.

In particolare l'art.1, disciplinando l'oggetto e le finalità della legge, non comporta, a carico del bilancio regionale, maggiori spese o riduzioni di entrate.

L'art.2 prevede la modalità di presentazione dell'istanza autorizzativa alla pubblica amministrazione e non comporta a carico del bilancio regionale, maggiori spese o riduzioni di entrate.

L'art.3 non comporta, a carico del bilancio regionale, maggiori spese o riduzioni di entrate, in quanto si limita a dettare i tempi e le modalità con le quali la P.A. dovrà acquisire la documentazione richiesta ai professionisti.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge regionale:

“Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1				0,00
Art.2				0,00
Art.3				0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

MODELLO "A"

DICHIARAZIONE PAGAMENTO

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n.
_____ c.f. _____ P.IVA _____

in qualità di _____
di proprietà del Sig/ra _____
nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n.
_____ c.f. _____, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

- è stato pagato con fattura n. _____ del _____.
- Altro: _____.

Li _____

Il Professionista

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

Vigente al: 12-6-2013

**CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 (R)
(Definizioni).

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i

dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

g) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNAZIONE DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

- t) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- u) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- v) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- aa) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- cc) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- dd) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- ee) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- ff) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- gg) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- hh) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- ii) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- ll) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- mm) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- nn) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
- oo) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));

Art. 2 (L)

Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. ((**PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**)).

Art. 3 (R)

Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13) **((14))**

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013".

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dal 30 giugno 2013.

Art. 4 (R)

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Art. 5 (L)

Rappresentanza legale

1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Art. 6 (L-R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 7 (L)

Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 8 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 9 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 10 (L)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 11 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 12 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 13 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Art. 14 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 15 (L)

Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Art. 15-bis

((*Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi*))

((*1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.*))

Art. 16 (R)

Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. ((*COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196*)).

3. ((*COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196*)).

Art. 17 (R)

((*ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82*))

SEZIONE IV

COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

Arti. 18 (L-R)

Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale

e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

Art. 19 (R)

Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresì riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis (L)

((Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.))

((1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa.))

Art. 20 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

SEZIONE V

((FIRME ELETTRONICHE))

Art. 22 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 23 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 24 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 25 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 26 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 27 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 27-bis (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 28 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 28-bis (L)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-bis (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-ter (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-quater (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-quinquies (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-sexies (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-septies (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

Art. 29-octies (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))

SEZIONE VI

LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Art. 30 (L)

Modalita' per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 31 (L)

Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 32 (L)

Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Art. 33 (L)

Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Art. 34 (L)

Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti

personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

SEZIONE VII

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ

Art. 35 (L-R)

Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Art. 36 (L)

Carta d'identità e documenti elettronici

1. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

2. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

3. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

4. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

5. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

6. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))).

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

SEZIONE VIII

REGIME FISCALE

Art. 37 (L)

Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (L-R)

Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica **((, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,))** sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. **((La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del))** documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

((3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo)).

Art. 39 (L)

Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non e' soggetta ad autenticazione.

SEZIONE II
CERTIFICATI

Art. 40 (L)

Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) **((13))**

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato

non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13))

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio."

Art. 41 (L)

Validita' dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.

2. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183**)).

Art. 42 (R)

Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

SEZIONE III

ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Art. 43 (L-R)

Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). ((12))

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri

immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

Art. 43-bis

((*Certificazione e documentazione d'impresa*).

1. *Lo sportello unico per le attivita' produttive:*

a) *trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali;*

b) *invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).*

2. *Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti.*

3. *Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).*

4. *All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).*

Art. 44 (R)

Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. *Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.*

2. *Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.*

Art. 44-bis (L)

((*Acquisizione d'ufficio di informazioni*))

((1. *Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*)).

ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Art. 45 (L-R)

Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identita' o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' e l'autenticita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

SEZIONE V

NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,

di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;

t) qualita' di studente;

u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione (*di misure di sicurezza e*) di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

((bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;))

cc) qualita' di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) **((3))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 47 (R)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorieta'. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 48 (R)

Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Art. 49 (R)

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico.

CAPO IV

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 50 (R)

Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1(gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformita' alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Art. 51 (R)

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82**))

Art. 52 (R)

Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

- a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
- b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Art. 53 (R)

Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia' soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Art. 54 (R)

Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Art. 55 (R)

Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

- a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
- b) la data di protocollo;
- c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o

dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili gia' al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo' utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Art. 56 (R)

Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche' le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 57 (R)

Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.

SEZIONE SECONDA

ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

Art. 58 (R)

Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di

ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attivita' di controllo.

Art. 59 (R)

Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalita' di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Art. 60 (R)

Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

- a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
- b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

SEZIONE TERZA

TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Art. 61 (R)

Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

- a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
- c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
- d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
- e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
- f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
- g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
- h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

Art. 62 (R)

Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico

rimovibile.

2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Art. 63 (R)

Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravita', il responsabile per la tenuta del protocollo puo' autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalita' del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

SEZIONE QUARTA

SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Art. 64 (R)

Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi

automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita' di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Art. 65 (R)

Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

- a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e' associato;
- b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento;
- c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
- d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Art. 66 (R)

Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

SEZIONE QUINTA DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

Art. 67 (R)

Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna

amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

Art. 68 (R)

Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 69 (R)

Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA

ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

Art. 70 (R)

Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V

CONTROLLI

Art. 71 (R)

Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi

dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Art. 72 (L)

((*Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli*))

1. *Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.*

2. *Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.*

3. *La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.))*

CAPO VI
SANZIONI

Art. 73 (L)

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Violazione dei doveri d'Ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

((a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L));

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

((c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)).

Art. 75 (R)

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 (L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 (L-R)

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito

dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

Art. 77-bis (L)

((**Applicazione di norme**))

((1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.))

Art. 78 (L-R)

Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;

c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo I del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 1 (Definizioni)	articolo 22, comma 2 L. 241/90 e
comma 1 lettera a)	art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
comma 1 lettera b)	articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere c), d)	----
comma 1 lettera e)	articolo 1, comma 1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99
comma 1 lettere f), g), h)	----
comma 1 lettera i)	articolo 20, secondo comma L. 15/68
comma 1 lettera l)	articolo 15, primo comma L.15/68
comma 1 lettera m)	----
comma 1 lettera n)	articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere o), p)	----
comma 1 lettera q), primo periodo	articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera q), secondo periodo	articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98
comma 1 lettera r)	articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera s)	articolo 1 D.P.R. 428/98;
Articolo 2 (Oggetto)	
comma 1	articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1,primo periodo L.340/2000
Articolo 3 (Soggetti)	
comma 1	articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98

comma 2	articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98

comma 3	----

comma 4	articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99

Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)	
comma 1	articolo 4 D.P.R. 403/98

comma 2	----

comma 3	----

Articolo 5 (Rappresentanza legale)	
comma 1	articolo 8 L. 15/68

Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti)	
comma 1	articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997

comma 2	articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993

comma 3	----

comma 4	----

Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici)	
comma 1	articolo 12, primo comma L. 15/68

comma 2	articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68

Articolo 8 (Documento informatico)	
comma 1	articolo 2 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97

comma 3	articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97

comma 4	articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97

Articolo 9 (Documenti informatici |
delle pubbliche amministrazioni) |

comma 1 | articolo 18, comma 1 D.P.R.513/97

comma 2 | articolo 18, comma 2 D.P.R.513/97

comma 3 | articolo 22, comma 1 D.P.R.513/97

comma 4 | articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97

Articolo 10 (Forma ed efficacia |
del documento informatico) |

comma 1 | articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97

comma 2 | articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97

comma 3 | articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97

comma 4 | articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97

Articolo 11 (Contratti stipulati |
con strumenti informatici o per |
via telematica) |

comma 1 | articolo 11, comma 1 D.P.R.513/97

comma 2 | articolo 11, comma 2 D.P.R.513/97

Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
comma 1 |

articolo 14 D.P.R. 513/97

Articolo 13 (Libri e scritture) |
comma 1 |

articolo 15 D.P.R. 513/97

Articolo 14 (Trasmissione del |
documento informatico) |

comma 1 | articolo 12, comma 1 D.P.R.513/97

comma 2 | articolo 12, comma 2 D.P.R.513/97

comma 3 | articolo 12, comma 3 D.P.R.513/97

Articolo 15 (Trasmissione |
dall'estero di atti agli uffici di |
stato civile) |

comma 1 | articolo 19 L. 15/68

Articolo 16 (Riservatezza dei dati |

personali contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98
-----	-----
comma 2	articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
-----	-----
comma 3	articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
-----	-----
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 2	articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97
-----	-----
Articolo 18 (Copie autentiche)	articolo 14, primo comma e
comma 1	articolo 7, primo comma L. 15/68
-----	-----
comma 2	articolo 14, secondo comma L. 15/68
-----	-----
comma 3	articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98
-----	-----
Articolo 19 (Modalita' alternative all'autenticazione di copie)	
comma 1	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
-----	-----
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 4	articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 5	articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97
-----	-----
Articolo 21 (l'autenticazione delle sottoscrizioni)	
comma 1	----
-----	-----
comma 2	----
-----	-----

Articolo 22 (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera b)	articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera c)	articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera d)	articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera e)	articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera f)	articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera g)	articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera h)	articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera i)	articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera l)	articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera m)	articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera n)	articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 1, lettera o)	articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97
-----	-----
Articolo 23 (Firma digitale)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 3	articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 4	articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 5	articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97
-----	-----
comma 6	articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97
-----	-----

comma 7	articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97

Articolo 24 (Firma digitale autenticata)	
comma 1	articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97

Comma 2	articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97

comma 3	articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97

comma 4	articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97

comma 5	articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97

comma 6	articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97

Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	

comma 1	articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97

Articolo 26 (Deposito della chiave privata)	
comma 1	articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97

comma 3	articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97

Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)	
comma 1	articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97

comma 3	articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97

comma 4	articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97

Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)	

comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97

Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)	
comma 1	articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97

comma 2	articolo 17, comma 2 D.P.R.513/97
-----	-----
comma 3	articolo 17, comma 3 D.P.R.513/97
-----	-----
comma 4	articolo 17, comma 4 D.P.R.513/97
-----	-----
Articolo 30 (Modalita' per la legalizzazione di firme)	
comma 1	articolo 15 secondo comma L.15/68
-----	-----
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)	
-----	-----
comma 1	articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68
-----	-----
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)	
-----	-----
comma 1	articolo 16 L. 15/68
-----	-----
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)	
-----	-----
comma 1	articolo 17, primo comma L. 15/68
-----	-----
comma 2	articolo 17, secondo comma L. 15/68
-----	-----
comma 3	articolo 17, terzo comma L. 15/68
-----	-----
comma 4	articolo 17, quarto comma L.15/68
-----	-----
comma 5	articolo 17, quinto comma L.15/68
-----	-----
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)	
-----	-----
comma 1	articolo 2, comma 7 L. 127/97 come modificato dall'articolo 55 comma 3 della L. 342/2000
-----	-----
Articolo 35 (Documenti di identita' e di riconoscimento)	
-----	-----
comma 1	----
-----	-----
comma 2	articolo 292 R.D. n. 635/40
-----	-----
comma 3	articolo 2, comma 9 L. 127/97
-----	-----
Articolo 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici)	

comma 1	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 2	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 3	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 4	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 5	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 6	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

comma 7	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98

Articolo 37 (Esenzioni fiscali)	

comma 1	articolo 21, primo comma L. 15/68

comma 2	articolo 23, primo comma L. 15/68

Articolo 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze)	

comma 1	art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98

comma 2	----

comma 3	articolo 3, comma 11 L. 127/97, come modificato dall'art.2 comma 10 della L. 191/98

Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)	

comma 1	articolo 3, comma 5 L. 127/97

Articolo 40 (Certificazioni contestuali)	

comma 1	articolo 11 L.15/68

Articolo 41 (Validita' dei certificati)	
comma 1	articolo 2, comma 3 L. 127/97, come modificato dall'art. 2 comma 2 della L. 191/98
-----	-----
comma 2	articolo 2, comma 4 L. 127/97
-----	-----
Articolo 42 (Certificati di abilitazione)	
comma 1	articolo 12 D.P.R. 403/98
-----	-----
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)	
comma 1	----
-----	-----
comma 2	articolo 3, comma 1 L.3 40/2000
-----	-----
comma 3	----
-----	-----
comma 4	----
-----	-----
comma 5	articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
-----	-----
comma 6	articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98
-----	-----
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
-----	-----
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
-----	-----
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)	
comma 1	articolo 3, comma 1 L. 127/97
-----	-----
comma 2	articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
-----	-----
comma 3	----
-----	-----
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)	
comma 1	articolo 2, primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
-----	-----
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta')	
comma 1	articolo 4, primo comma L. 15/68
-----	-----
comma 2	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98

----- comma 3	articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 -----
comma 4	---- -----
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 -----
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 -----
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98 -----
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 -----
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98 -----
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi)	
comma 1	articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 -----
comma 2	articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 -----
comma 3	articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98 -----
comma 4	articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98 -----
comma 5	articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98 -----
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 -----
comma 2	articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 -----
comma 3	articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97 -----
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	articolo 3 D.P.R. 428/98 -----
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)	
comma 1	articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98 -----
comma 2	articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98 -----
comma 3	articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98 -----

comma 4	articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 5	articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)	
comma 1	articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 2	articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 4	articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 5	articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	articolo 7 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 57 (Numero di protocollo)	
-----	-----
comma 2	articolo 8 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 3	articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 59 (Accesso esterno)	
-----	-----
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 3	articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98
-----	-----
comma 4	articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98
-----	-----
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)	

----- comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R.428/98 -----
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R.428/98 -----
comma 3	articolo 11, comma 4 D.P.R.428/98 -----
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)	
comma 1	articolo 12, comma 1 D.P.R.428/98 -----
comma 2	articolo 12, comma 2 D.P.R.428/98 -----
comma 3	articolo 12, comma 3 D.P.R.428/98 -----
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)	
comma 1	articolo 13, comma 1 D.P.R.428/98 -----
comma 2	articolo 13, comma 2 D.P.R.428/98 -----
comma 3	articolo 13, comma 3 D.P.R.428/98 -----
comma 4	articolo 13, comma 4 D.P.R.428/98 -----
Articolo 63 (Registro di emergenza)	
comma 1	articolo 14, comma 1 D.P.R.428/98 -----
comma 2	articolo 14, comma 2 D.P.R.428/98 -----
comma 3	articolo 14, comma 3 D.P.R.428/98 -----
comma 4	articolo 14, comma 4 D.P.R.428/98 -----
comma 5	articolo 14, comma 5 D.P.R.428/98 -----
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 15, comma 2 D.P.R.428/98 -----
comma 2	articolo 5, comma 1 D.P.R. 428/98 -----
comma 3	articolo 15, comma 3 D.P.R.428/98 -----
comma 4	articolo 15, comma 4 D.P.R.428/98 -----
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 16 D.P.R. 428/98 -----

Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 17 D.P.R. 428/98

Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)	
comma 1	articolo 18, comma 1 D.P.R.428/98

comma 2	articolo 18, comma 2 D.P.R.428/98

comma 3	----

Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)	
comma 1	articolo 19, comma 1 D.P.R.428/98

comma 2	articolo 19, comma 2 D.P.R.428/98

comma 3	articolo 19, comma 3 D.P.R.428/98

Articolo 69 (Archivi storici)	
comma 1	articolo 20 D.P.R. 428/98

Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)	
comma 1	articolo 22 D.P.R. 428/98

Articolo 71 (Modalita' dei controlli)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R.403/98

comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R.403/98

comma 3	----

comma 4	articolo 2 comma 1, secondo periodo L. 340/2000

Articolo 72 (Responsabilita' dei controlli)	
comma 1	----

comma 2	----

Articolo 73 (Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione)	

comma 1	articolo 24 L. 15/68

Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)	

comma 1	articolo 3, comma 4 L. 127/97
-----	-----
comma 2, lettera a)	articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
-----	-----
comma 2, lettera b)	articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
-----	-----
comma 2, lettera c)	----
-----	-----
Articolo 75 (Decadenza dai benefici)	
comma 1	articolo 11, comma 3 D.P.R.403/98
-----	-----
Articolo 76 (Norme penali)	
comma 1	articolo 26, primo comma L.15/68
-----	-----
comma 2	articolo 26, secondo comma L. 15/68
-----	-----
comma 3	articolo 26, secondo comma L. 15/68
-----	-----
comma 4	articolo 26, terzo comma L. 15/68
-----	-----
Articolo 77 (Norme abrogate)	
comma 1	----
-----	-----
comma 2	----
-----	-----
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)	
comma 1	----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2000

CIAMPI AMATO,

Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21

Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.

(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 29 ottobre 2010, n. 25, 10 febbraio 2012, n. 7, 2 maggio 2013, n. 23, 15 gennaio 2015, n. 4 e 27 dicembre 2016, n. 46)

Art. 1

(Finalità e ambiti di applicazione)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, nonché attuazione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed è finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, strutturale, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici¹.
2. Per perseguire le finalità previste nel comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, la presente legge disciplina l'esecuzione di interventi di "razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente", di "riqualificazione di aree urbane degradate", di "sostituzione edilizia", di "ampliamento" e di "demolizione e ricostruzione" di edifici esistenti, nel rispetto delle norme del codice civile, favorendo gli interventi edilizi finalizzati a migliorare la qualità architettonica, strutturale, la sicurezza, la compatibilità geologica ed ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili, secondo le modalità, nei termini e limiti previsti dalle norme seguenti².

Art. 2

(Obiettivi della legge)

1. La presente legge è finalizzata:
 - a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali attraverso il rilancio delle attività edilizie dirette al miglioramento della qualità architettonica;
 - b) al miglioramento energetico e strutturale del patrimonio residenziale esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla riduzione del rischio sismico;
 - c) ad incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviando un processo di riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali.

¹Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

²Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

2. Per le finalità indicate nel comma 1 sono disciplinati interventi di incremento volumetrico entro i limiti previsti nei successivi articoli 4 e 5 *per i quali è ammessa la modifica della sagoma planovolumetrica dell'edificio necessaria per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti*³ ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate previsti nell'articolo 8, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e dei cittadini.
3. ⁴ *Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga alle misure di salvaguardia definite dall'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 s.m. e i., fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente ed in particolare*⁵:
- a) *d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);*
- b) *d.m. 1 aprile 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765);*
- c) *d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);*
- d) *d.m. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 27 luglio 1998, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;*
- e) *norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica*⁶ *e normative tecniche sulle costruzioni vigenti;*
- f) *d.m. 37/2008, (Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;*
- g) *delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 115 del 28 dicembre 2001 (Piano per l'assetto idrogeologico);*
- h) *d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137), con le semplificazioni introdotte dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità così come definiti dal medesimo.*
- h bis) *Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 41 dell' 11 aprile 2016 di adozione del Piano di Bacino Stralcio di erosione costiera.*⁷

³Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7, come modificato dalla l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁵ Primo capoverso sostituito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7, come modificato dalla l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

⁶ L'art. 1, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 *sostituisce le parole "ed in particolare il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i." con le parole "e normative tecniche sulle costruzioni vigenti".*

⁷ Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

Art. 3⁸

(Definizioni e parametri)

1. Per l'applicazione della presente legge si intende:

- a) per edifici residenziali, gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici in aree rurali ad uso abitativo; la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del 70 per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;
- b) per edifici non residenziali, tutti gli edifici il cui uso residenziale sia inferiore al 70 per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;
- c) per volumetria esistente, la volumetria lorda già edificata incrementata di quella dei sottotetti, degli eventuali volumi tecnici, accessori o pertinenziali;
- d) per superficie lorda dell'unità immobiliare, la somma delle superfici comprensiva di murature perimetrali, verande coperte e logge, vani tecnici ed accessori di ciascuna unità il cui volume fuori terra abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;
- e) per volumetria lorda il prodotto tra la superficie lorda e l'altezza lorda, non vanno altresì computate le cubature correlate ai maggiori spessori dei muri perimetrali oltre i 30 centimetri, dei solai oltre i 20 centimetri, dei vani scala ed ascensori, calcolati al lordo delle murature perimetrali dei vani medesimi, delle centrali tecnologiche e di tutti i vani tecnici propriamente detti, delle serre solari, delle canne o camini di ventilazione o solari, dei cavedi impiantistici e di ogni eventuale altro dispositivo o accorgimento atto a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;
- f) per l'altezza lorda, l'altezza del piano misurato tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. In caso di copertura inclinata, l'altezza lorda si ottiene come distanza media tra il piano di calpestio e l'estradosso della copertura;
- g) per superficie interna netta, la superficie di pavimento dei vani misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni comprensivi di pilastri, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre nonché di eventuali scale interne;
- h) per aree urbanizzate, le aree dotate di opere di urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali;
- i) per «edilizia residenziale sociale», il complesso delle attività edilizie volte alla realizzazione di «alloggi sociali», in conformità al d.m. Infrastrutture 22 aprile 2008, ovvero le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente od in forme di sostegno all'accesso della proprietà che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione o alla proprietà di alloggi nel libero mercato;
- l) per locali accessori si intendono quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni, quali ripostigli, cantinole, lavanderie, stenditoi, legnaie;

⁸Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

- m) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati, quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- n) per pertinenze, le aree esterne asservite al fabbricato nell'ambito dell'unità immobiliare catastale.
- n bis) per unità strutturale, una unità avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici contigui strutturalmente, ma almeno tipologicamente diversi;⁹
- n ter) per aggregato edilizio, un insieme di parti che sono il risultato di una genesi articolata e non unitaria, dovuta a molteplici fattori.¹⁰

Art. 4

(Interventi straordinari)¹¹

1. Gli interventi straordinari di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso e di variazioni del numero di unità immobiliari¹² possono riguardare immobili residenziali e non residenziali, secondo le seguenti modalità:

- a) in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, provinciali e regionali vigenti o adottati, nonché nei comuni sprovvisti, di tali strumenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, sulle unità immobiliari residenziali che abbiano una volumetria già esistente, ¹³ non superiore a 1000 metri cubi per unità abitativa di volumetria assentita, gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 15¹⁴ per cento della superficie lorda, per unità abitativa già esistente degli edifici previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Nel caso di edifici plurifamiliari l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell'organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire. Sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d'uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva e direzionale attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);¹⁵

⁹ Lettera inserita dall'art. 1, comma 3, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

¹⁰ Lettera inserita dall'art. 1, comma 3, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

¹¹ Rubrica sostituita dall' art. 1, comma 4, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

¹² L'art. 1, comma 5, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46, dopo le parole "di ampliamento" inserisce le parole ", di variazione di destinazione d'uso e di variazioni del numero di unità immobiliari".

¹³ L'art. 1, comma 1, della l.r. 2 maggio 2013, n. 23 sopprime le parole «alla data del 21 agosto 2010».

¹⁴ L'art. 1, comma 5, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce il numero "20" con il numero "15".

¹⁵ Periodo sostituito dall' art. 1, comma 5, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava " È consentita, altresì, la variazione della destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari, e la variazione del numero delle unità abitative".

b) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, sulle unità immobiliari non residenziali gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 15¹⁶ per cento della superficie lorda, per unità immobiliare già esistente degli edifici previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 200 metri quadrati di superficie interna netta per unità immobiliare. Tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazioni d'uso produttive, industriali ed artigianali. Nel caso di edifici a destinazione mista, residenziale e non, i suddetti incrementi percentuali si applicano alle superfici delle singole porzioni a differente destinazione e l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell'organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire. Sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d'uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva e direzionale attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del d.p.r. 380/01^{17 18}.

2. L'ampliamento previsto nel comma 1 è consentito:

- a) su edifici e loro pertinenze in contiguità fisica (adiacenza, aderenza o sopraelevazione) con l'edificio interessato;
- b) su edifici ubicati in aree urbanizzate, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, del d.p.r. 380/01 s.m. e i. nonché del codice civile. Nel calcolo delle distanze minime e delle altezze massime si applicano le disposizioni dell'art. 11 del d.lgs. n. 115/08 così come modificato dal d.lgs. n. 56/10, con le esclusioni nel medesimo riportate;¹⁹
- c) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica e a frana elevata o molto elevata e a rischio di erosione costiera elevata;²⁰
- d) su edifici di cui alle lettere precedenti, purché l'edificio non presenti, alla data di pubblicazione della presente legge, parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente;
- e) in deroga alla lettera precedente l'intervento è ammesso se si procede al completamento di tutte le incompiutezze di cui alla lettera precedente, all'atto della presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o permesso di costruire) per gli interventi di cui al

¹⁶ L'art. 1, comma 5, lett. d) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce il numero "20" con il numero "15".

¹⁷ Periodo sostituito dall' art. 1, comma 5, lett. e) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava " È consentita, altresì, la variazione della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari."

¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

¹⁹ Lettera sostituita dall'art. 4, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7, come modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n.18.

²⁰ Lettera sostituita dall' art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava "c) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti nazionali e regionali di rilevazione del rischio ed in aree esterne a quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminarmente acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto;"

comma 1 del presente articolo. I suddetti lavori di completamento dovranno comunque essere portati a compimento prima della comunicazione di ultimazione lavori per l'intervento oggetto della presente legge. A tale comunicazione deve essere allegata documentazione fotografica e perizia giurata asseverativa attestante il rispetto di tale prescrizione. In mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'intervento realizzato. Gli interventi di ampliamento e completamento possono essere autorizzati o eseguiti con unico titolo abilitativo²¹ ²².

3. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori i seguenti requisiti:

- a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscono prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, in conformità alla direttiva 2002/91/CE, al d.lgs. 311/2006 ed al d.p.r. 59/2009, secondo quanto previsto nella presente legge;
- b) gli interventi devono essere realizzati da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità sia all'inizio che alla data della certificazione di ultimazione dei lavori. Tale documento deve costituire parte integrante della documentazione necessaria al rilascio dell'agibilità;
- c) la presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o Permesso di costruire) deve essere corredata da tutti gli elaborati di progetto previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale ed in particolare in conformità al dpr 207/10, compresa, ove prescritta, la relazione geologica, firmati e timbrati da tecnici abilitati ed accompagnati dai contratti di affidamento di incarico professionale, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera d) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Alla certificazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto pagamento dei compensi professionali pattuiti;
- d) il rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel d.m. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché in conformità alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 8. Per gli interventi di ampliamento deve essere assicurato il requisito dell'adattabilità qualora le norme nazionali o regionali non prescrivano, in relazione alla tipologia e caratteristiche dell'ampliamento, l'accessibilità o la visitabilità;
- e) la conformità alle norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica²³ alle vigenti normative tecniche sulle costruzioni;
- f) la conformità alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, come stabilito dal d.m. 37/2008, avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;
- g) l'ampliamento volumetrico deve trovarsi in accordo stilistico ed architettonico ed in coerente dialogo formale con la struttura preesistente, entro i limiti previsti dalla presente legge;

²¹ Lettera così modificata dall' art. 1, comma 6, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46

²²Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

²³ L'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce le parole "ed in particolare il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i." con le parole "alle vigenti normative tecniche sulle costruzioni".

h) sugli edifici plurifamiliari e condomini l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell'organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali. L'istanza deve essere corredata da progetto nel quale, oltre agli elaborati indispensabili per individuare l'intervento, devono essere rappresentati tutti i prospetti dell'edificio, anche materici, con le indicazioni cromatiche, nonché rappresentazioni tridimensionali con opportune renderizzazioni, insieme ad una relazione tecnica esplicativa nella quale sia pienamente giustificata la soluzione prescelta, la sua coerenza architettonico formale e la compatibilità strutturale. Per tale fattispecie sono consentiti interventi secondo la seguente specifica:

- 1) chiusura di verande, logge, balconi, cavedi ed ogni altra pertinenza dell'unità immobiliare;
 - 2) copertura e chiusura di terrazzi all'ultimo piano dell'edificio, anche quale ampliamento frazionato di unità immobiliari sottostanti;
 - 3) sopraelevazione dell'edificio per la realizzazione degli ampliamenti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ma nei limiti, comunque, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444;
 - 4) ampliamenti al piano terra dell'edificio, in conformità al comma 2, lettera a) del presente articolo, anche per destinazioni diverse da quelle che ne hanno determinato l'ampliamento ovvero nel caso di cessione della suscettibilità di ampliamento;
 - 5) cessione della suscettibilità di ampliamento, in favore di uno o più soggetti nello stesso edificio plurifamiliare o condominio, a fronte del conseguimento delle migliorie architettoniche e/o energetiche e/o strutturali per ogni singola unità immobiliare cedente, secondo i limiti e le modalità previste dalla presente legge;
 - 6) (abrogato)*
 - 7) recupero ai fini abitativi dei locali accessori;
- i) per gli interventi straordinari di ampliamento di cui al presente articolo, si seguono le procedure ordinarie previste dalla vigente normativa tecnica e dalle norme nazionali e regionali in zona sismica;²⁴
- j) (abrogata);²⁵

***Numero abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 30 maggio 2012, n. 18 che modifica l'art. 4, comma 3, della l.r. 7/2012; precedentemente così recitava:** «6) nelle zone «A» e «B», ovvero nelle aree definite urbanizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 laddove consentiti, e nelle aree già edificate, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche in deroga alle norme che disciplinano le distanze minime e le altezze massime di zona, se la tessitura urbana consolidata e l'immobile considerato risultano già a distanza inferiore o altezza superiore;».

²⁴ **Lettera sostituita dall' art. 1, comma 7, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava:** "i) per gli interventi di ampliamento che prevedono chiusura di verande, balconi, logge, cavedi, chiostrini, terrazzi, ecc., gli interventi di adeguamento strutturale, in conformità alle prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008, dpr 380/01 s.m.i., alla Circolare di approvazione dell'elenco delle opere dichiarate minori e contenenti indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di edifici esistenti (delibera Giunta regionale n. 330 del 22.07.2011) ed alla relativa normativa regionale, non sono richiesti se l'intervento di ampliamento previsto non modifica, in maniera sostanziale, la distribuzione complessiva dei carichi in gioco e, conseguentemente, l'intervento non incide, in misura significativa, sull' equilibrio complessivo statico-strutturale. Tale circostanza deve essere attestata dal progettista e/o Direttore dei lavori mediante relazione tecnica asseverativa;".

²⁵ **Lettera abrogata dall' art. 1, comma 7, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava:** "j) per gli interventi di ampliamento diversi dalla lettera i), ovvero in caso di interventi che comportino una

- k) per gli interventi di ampliamento, in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i. e con le finalità di miglioramento dell'efficienza energetica del volume abitativo, si impone, relativamente all'involucro edilizio, il rispetto delle prescrizioni tecniche del d.lgs. 192/05 s.m.i. ed, in particolare, la conformità al d.lgs. 311/06 ed al d.p.r. 59/09 limitatamente al volume in ampliamento;
- l) le superfici opache che delimitano il volume costituente l'ampliamento rivolte verso l'esterno o locali non riscaldati o locali riscaldati non appartenenti allo stesso sistema edificio-impianto, devono essere realizzate garantendo il rispetto dei parametri limite di trasmittanza prescritti all'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazioni imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010. Inoltre al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i., qualora l'incremento volumetrico sia perseguibile mediante la realizzazione di superfici opache verticali e/o orizzontali e/o inclinate, in una zona climatica B o C con esposizione diversa da Nord-Ovest, Nord, Nord-Est è fatto obbligo per la loro costruzione di rispettare i seguenti parametri:
- 1) per le superfici verticali la trasmittanza termica periodica (YIE) non può essere superiore a 0.12 W/m²K;
 - 2) per le superfici orizzontali o oblique la trasmittanza termica periodica (YIE) non può essere superiore a 0.20 W/m²K;
- m) in relazione ai valori di trasmittanza delle superfici trasparenti delimitanti il volume costituente l'ampliamento (o inserite quali infissi nelle superfici opache delimitanti l'ampliamento), si prescrivono differenti valori limite in funzione dello stato di fatto delle superfici trasparenti presenti nell'involucro. In particolare:
- 1) nel caso in cui l'involucro, alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge, presenti tutte le superfici vetrate in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazioni imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010, il valore limite di conformità della trasmittanza delle superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento, rimane quello prescritto dai decreti sopraccitati, con la finalità di permettere una migliore integrazione architettonica degli elementi inseriti nel sistema edificio preesistente;
 - 2) nel caso in cui l'involucro, alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge, presenti almeno il 70 per cento degli elementi vetrate dell'involucro in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2006, il valore limite di conformità della trasmittanza delle superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento, è quello prescritto dai decreti sopraccitati, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2006, con l'ulteriore onere di adeguare ai suddetti parametri tutti gli elementi vetrate preesistenti nell'involucro ed a questi non rispondenti, fermo restando l'obbligo di mantenere per tutti gli elementi vetrate, adeguati o di nuovo inserimento, lo stesso formato. Se ciò non è possibile si impone la sostituzione di tutti gli infissi con

sostanziale variazione dei carichi, è necessario predisporre progetto di adeguamento strutturale dell'intero organismo edilizio in modo da conformarlo alle prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008 ed alla correlata normativa regionale. In tal caso, preliminarmente alla presentazione dell'istanza per l'esecuzione dell'intervento, conformemente alle norme tecniche vigenti, deve essere predisposta progettazione esecutiva dell'ampliamento da realizzare, la quale deve essere assoggettata agli adempimenti previsti dalle norme sismiche nazionali secondo le procedure previste dalle vigenti norme regionali in materia;"

nuovi rispondenti alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010.

- 3) *nel caso in cui l'involucro alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge presenti meno del 70 per cento degli elementi vetrati dell'involucro in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2006, è fatto obbligo per il richiedente la sostituzione di tutti gli infissi con nuovi rispondenti alle prescrizioni tecniche dell' allegato C del d.lgs.192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2010. Alle medesime prescrizioni dovranno sottostare le superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento;*
- n) *al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i., qualora l'incremento volumetrico sia perseguibile mediante la realizzazione di superfici trasparenti verticali e/o orizzontali e/o inclinate con un'estensione di superficie rispetto alle superfici opache che delimitano esternamente il volume oggetto di ampliamento maggiore del 15 per cento, con esposizione diversa da Nord-Ovest, Nord, Nord-Est è fatto obbligo di predisporre sistemi schermanti fissi o mobili al fine di ridurre gli apporti di calore per irraggiamento solare. Qualora le suddette superfici trasparenti siano oggetto di ombreggiamento ad opera di fabbricati esterni, della morfologia del territorio o da elementi arborei per almeno il 30 per cento delle ore d'irraggiamento solare durante le ore di massimo irraggiamento sulla superficie ed il periodo di massimo irraggiamento su superficie orizzontale si esula dall'obbligo di schermatura;*
- o) *unitamente al rispetto dei punti precedenti è obbligatorio assicurare un miglioramento dell'efficienza energetica complessiva dell'unità abitativa nella misura minima del 15 per cento rispetto allo stato antecedente all'intervento di ampliamento volumetrico. Tale miglioria potrà essere perseguita o mediante il rispetto delle prescrizioni precedenti o mediante un qualsiasi intervento non prescritto all'involucro dell'edificio o agli impianti di riscaldamento o raffrescamento. La miglioria di efficienza energetica deve essere oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica prescritta dalla legge regionale. Si è esonerati dal rispetto della prescritta miglioria di efficienza energetica, sempre nel rispetto dei punti precedenti, qualora l'unità abitativa oggetto di ampliamento volumetrico abbia, al momento della richiesta di accesso ai benefici della presente legge, una classificazione energetica pari o superiore alla classe energetica B;*
- p) *al fine di ridurre i valori d'inquinamento atmosferico derivanti dalla conduzione di generatori di calore per acqua sanitario e/o riscaldamento, è fatto obbligo, per chi voglia accedere ai benefici della presente legge, attestare la conformità dei propri generatori ai parametri di rendimento ed emissione imposti dal dpr 412/93 s.m.i. secondo la metodologia d'analisi indicata dal d.lgs. 192/05 s.m.i., mediante la presentazione, unitamente all'attestato di certificazione energetica, dell'ultimo certificato di controllo effettuato se in corso di validità, entro i termini della richiesta di accesso ai benefici della presente legge regionale. Nel caso in cui non sia mai stato redatto il certificato di controllo o non vi sia la validità di cui al punto precedente è fatto obbligo effettuare il suddetto controllo e presentare il relativo certificato, unitamente all'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 192/05 s.m.i. Nel caso in cui non si abbia rispondenza tra l'analisi effettuata ed i valori limiti imposti dalle suddette leggi è fatto obbligo procedere all'adeguamento del generatore ai parametri tecnici vigenti od alla sostituzione con uno conforme, consegnando, unitamente all'attestato di certificazione energetica, relazione tecnica attestante l'intervento effettuati ed i certificati di controllo del vecchio e del nuovo generatore;*

- q) *al fine di incrementare il risparmio energetico nella conduzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento è fatto obbligo dotare gli impianti di sistemi di termoregolazione cronostatici. Se l'impianto di riscaldamento o raffrescamento è costituito da un unico generatore o pompa di calore a servizio dell'intero volume abitativo è obbligatoria la presenza di un sistema generale di termoregolazione cronostatico con regolazione oraria su almeno tre livelli termici, con programmazione settimanale; il trasduttore termico del sistema di regolazione dovrà trovare collocazione in un area il cui monitoraggio termico sia significativo del benessere termoigrometrico dell'abitazione. Inoltre è obbligatoria la presenza, in ogni vano, di valvole termostatiche o di sistemi termostatici che permettano l'esclusione del sistema radiante o convettivo al raggiungimento della soglia termica all'interno del vano. Se l'impianto di riscaldamento o raffrescamento è costituito da un unico generatore o pompa di calore a servizio di più volumi abitativi è obbligatoria la presenza di un sistema per ogni volume abitativo di termoregolazione cronostatico con regolazione oraria su almeno tre livelli termici, con programmazione settimanale che permetta l'impegno o il disimpegno del sistema impianto a servizio del volume abitativo; il trasduttore termico del sistema di regolazione dovrà trovare collocazione in un area il cui monitoraggio termico sia significativo al benessere termo idrometrico dell'abitazione. Inoltre è obbligatoria la presenza in ogni vano di valvole termostatiche o di sistemi termostatici che permettano l'esclusione del sistema radiante o convettivo al raggiungimento della soglia termica all'interno del vano. Inoltre il sistema impianto dovrà essere dotato di sistemi di contabilizzazione dell'energia impiegata per la suddivisione equa dei costi di condizionamento o riscaldamento tra i vari volumi abitativi. Per i sistemi di condizionamento a vani indipendenti mediante macchine frigorifere o pompe di calore è obbligatorio l'impiego di macchine di classe energetica non inferiore ad A con regolazione crono termostatica programmabile su almeno un livello²⁶.*

Art. 4 bis²⁷

(Incentivi per l'adeguamento sismico e l'efficienza energetica degli edifici esistenti)

- 1. Al fine di incentivare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi che prevedano l'adeguamento sismico dell'intera unità strutturale, le percentuali di cui all'articolo 4, comma 1, sono incrementate fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.*
- 2. Al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici, potrà essere ammesso un ulteriore 10 per cento di ampliamento in funzione del livello di sostenibilità ambientale raggiunto in base al Protocollo ITACA Calabria e le cui modalità di concessione saranno definite nel regolamento di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile).*
- 3. La superficie complessiva dell'ampliamento di cui all'articolo 4 non può superare i limiti di superficie indicati nel comma 1 dello stesso articolo.*

Art. 5

(Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione)

- 1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio*

²⁶ **Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

²⁷ **Comma inserito dall' art. 1, comma 8, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.**

edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell'articolo 3, comma 1 lettere a) e b), con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30²⁸ per cento di quello esistente alla data di entrata in vigore de decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106²⁹.

2. L'aumento in volumetria previsto nel comma 1 è consentito:

a) su edifici e loro pertinenze anche a destinazione mista;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati in misura superiore al 50 per cento da computarsi sulla superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria³⁰;

c) su edifici ubicati in aree urbanizzate, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, del d.p.r. 380/01 s.m. e i., nonché del codice civile;³¹

d) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata ed a rischio di erosione costiera elevata;³²

e) su edifici in corso di ricostruzione e non ancora ultimati alla data di approvazione della presente legge³³.

3. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può variare se le nuove eventuali unità immobiliari avranno una superficie lorda non inferiore a:

1) 60 mq per unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale;

2) 50 mq per unità immobiliari a destinazioni d'uso compatibili con le categorie catastali C/4, C/5 e D;

3) 35 mq per unità immobiliari a destinazioni d'uso compatibili con le categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3.

²⁸ L'art. 1, comma 9 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce il numero "35" con il numero "30".

²⁹ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7. Successivamente l'art. 1, comma 2, della L.R. 2 maggio 2013, n. 23 sostituisce le parole «di quello legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole «di quello esistente alla data di entrata in vigore de decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

³⁰ L'art. 1, comma 10, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 aggiunge le seguenti parole: " da computarsi sulla superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria;".

³¹ Lettera sostituita dall'art. 5, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7, come modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

³² Lettera sostituita dall' art. 1, comma 10, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava: "d) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti regionali di rilevazione del rischio;".

³³ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

I suddetti limiti non sollevano dal rispetto della normativa nazionale vigente in merito alle superfici minime necessarie al mantenimento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, ed in particolare è prescritto il rispetto del d.m. Salute 5 luglio 1975 s.m.i. e del d.lgs. 81/08 s.m.i.³⁴.

4. *Per la realizzazione dell'aumento di volumetria previsto nel presente articolo è obbligatorio per l'intero edificio oggetto dell'intervento di ricostruzione:*
- a) *l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscono prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, e in particolare in conformità alla direttiva 2002/91/CE, al d.lgs. 311/2006 ed al d.p.r. 59/2009, con l'obbligo di cui alle prescrizioni dei punti precedenti per ciò che attiene ai sistemi di regolazione degli impianti, così come previsto per gli ampliamenti. Il complesso edificio impianto, se pur conforme alle precedenti prescrizioni, deve comunque raggiungere una classificazione energetica non inferiore a B. Gli indici di prestazione energetica degli edifici devono essere certificati dai soggetti previsti dalle norme vigenti da integrare con la comunicazione di ultimazione dei lavori;*
 - a bis) *l'utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili nel rispetto della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento;³⁵*
 - b) *gli interventi devono essere realizzati da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità sia all'inizio che alla data della certificazione di ultimazione dei lavori. Tale documento dovrà costituire parte integrante della documentazione necessaria al rilascio dell'agibilità;*
 - c) *la presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o permesso di costruire) deve essere corredata, da tutti gli elaborati di progetto previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale ed in particolare in conformità al dpr 207/10, compresa, ove prescritta, la relazione geologica, firmati e timbrati da tecnici abilitati ed accompagnati dai contratti di affidamento di incarico professionale, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera d) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Alla certificazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto pagamento dei compensi professionali pattuiti;*
 - d) *il rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché in conformità alla legge regionale n. 8/1998;*
 - e) *la conformità alle norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare³⁶ le vigenti normative tecniche sulle costruzioni;*
 - f) *la conformità alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, come stabilito dal d.m. 37/2008, avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;*
 - g) *l'intervento di ricostruzione non può portare in alcun modo alla realizzazione di edifici con incompiutezze strutturali e/o architettoniche e/o stilistiche. Per questo alla*

³⁴ **Comma sostituito dall'art. 5, comma 3, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

³⁵ **Lettera inserita dall' art. 1, comma 11, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.**

³⁶ **L'art. 1, comma 11, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce le parole "il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i." con le parole "le vigenti normative tecniche sulle costruzioni".**

dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegato archivio fotografico dell'opera. In mancanza di detti requisiti non potrà essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2001;

- h) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in aree urbanizzate è obbligatorio provvedere all'adeguamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei relativi parcheggi nella misura prevista dalla normativa vigente;
- i) la realizzazione è, inoltre, subordinata alla piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad un elemento di alto fusto ogni 100 mq di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad un arbusto ogni 100 mq di superficie libera.³⁷
- 4 bis. Ai fini dell'agibilità degli immobili di cui al comma 1 deve essere presentata la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento.³⁸
- 4 ter. Nel regolamento di cui al comma 4 bis può essere prevista la possibilità, in funzione del livello di sostenibilità ambientale certificato per l'intervento, di incremento della volumetria ammissibile fino ad un massimo del 40 per cento.³⁹
- 4 quater. Qualora gli interventi di cui al presente articolo afferiscano a prima casa e a edilizia convenzionata, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.⁴⁰

Art. 6

(Condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)

1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)⁴¹, regolarmente accatastati presso le Agenzie del Territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento. E' possibile accedere ai benefici previsti dalla presente legge per un solo intervento sullo stesso immobile.⁴² Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica.⁴³

³⁷Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

³⁸ Comma inserito dall' art. 1, comma 12, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

³⁹ Comma inserito dall' art. 1, comma 12, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

⁴⁰ Comma inserito dall' art. 1, comma 12, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46..

⁴¹L'art. 1, comma 3, della l.r. 2 maggio 2013, n. 23, sostituisce le parole «della presente legge» con le parole «del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 106/2011»; queste ultime sono state ulteriormente sostituite con le parole «della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)» dall'art. 1, comma 13, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

⁴² Periodo inserito dall' art. 1, comma 13, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

⁴³Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

2. *Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 non possono essere realizzati su immobili:*
- a) *realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;*
 - b) *definiti di valore storico, culturale e architettonico dalla normativa vigente ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (parte II), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta.*⁴⁴
3. *In deroga a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In ogni caso il titolo abilitativo in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l'edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l'intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente.*⁴⁵
- 3 bis. *Tutti gli interventi effettuati sugli edifici di cui al comma 3 devono prevedere almeno il miglioramento sismico dell'intera unità strutturale di riferimento.*⁴⁶
4. *Per l'applicazione della presente legge, gli interventi previsti negli articoli 4 e 5, non possono essere realizzati in aree:*
- a) *di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);*
 - b) *collocate all'interno delle zone territoriali omogenee «A» previste nell'articolo 2, d.m. 1444/68 o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura i quali potranno essere effettuati secondo le previsioni della presente legge, e tranne quanto previsto in appositi piani di recupero previsti nel comma 9;*
 - c) *il cui vincolo determina l'inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata e a rischio di erosione costiera elevata;*⁴⁷
 - d) *collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B e C dei parchi nazionali, fatte salve le aree già urbanizzate nelle quali si applicano, ai fini autorizzativi ed abilitativi, i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti;*

⁴⁴Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁴⁵Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

⁴⁶ Comma inserito dall' art. 1, comma 14, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

⁴⁷ L' art. 1, comma 15, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 aggiunge le parole "e a rischio di erosione costiera elevata".

- e) *collocate nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali, salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;*
- f) *ubicate nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);*
- g) *collocate in ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto, salvo che per gli interventi previsti nell'articolo 4 riguardanti edifici esistenti oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della incolumità pubblica e privata e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi;*
- h) *nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto;*
- i) *su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al d.m. Lavori Pubblici 2 aprile 1968;*
- j) *su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definiti dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968 n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce ferroviarie, igienico sanitarie e tecnologiche⁴⁸.*
5. *Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici, nelle zone omogenee «A», «B», «C» ed «F», o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, secondo la zonizzazione degli strumenti urbanistici approvata dall'amministrazione comunale anche quali entità immobiliari autonome, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei seminterrati e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:⁴⁹*
- 1) *sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;*
 - 2) *seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;*

⁴⁸**Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.**

⁴⁹ **Alinea sostituito dall' art. 1, comma 16, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava:** "Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici, nelle zone omogenee «A», «B», «C» ed «F», o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in conformità alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. anche quali entità immobiliari autonome, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei seminterrati e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:".

3) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano⁵⁰.

5bis. Per i piani sottostanti le coperture (sottotetti), il recupero ai fini abitativi (trasformazione da non abitabile ad abitabile) è consentito solo per le parti aventi i seguenti requisiti:

a) altezza media ponderale di almeno metri 2,30, ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

b) rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50.⁵¹

5ter. Gli interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto; fra locali contigui finalizzati alla migliore fruizione di tali locali; per la realizzazione di aperture, botole, scale, terrazze, balconi ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità o di utilizzo dei sottotetti; sono soggetti a SCIA.

Gli interventi di recupero dei piani sottotetto possono avvenire, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante opere di tipo edilizio e tecnologico anche con modificazione delle linee di colmo e di gronda e delle pendenze, entro un'altezza massima di 3,60 metri ed altezza media non superiore a 2,15 metri, qualora queste siano finalizzate anche all'installazione di tecnologie solari integrate nella misura non inferiore a 3 kilowatt. È consentita, ai fini dell'acquisizione dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. È altresì permesso l'abbassamento del solaio di copertura del piano sottostante il sottotetto la cui altezza interna netta non potrà essere inferiore a metri 2,70.⁵²

5quater. Per i piani seminterrati, il recupero a fine abitativo è consentito alle seguenti condizioni:

a) altezza interna non inferiore a metri 2,70; rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal d.m. Sanità 5 luglio 1975 nonché delle prescrizioni tecniche in merito alla ventilazione riportate nella UNI EN 15665:2009;

b) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo abitativo e finalizzate alla miglioria delle condizioni di ventilazione, illuminazione e termogrimeria, sono soggetti a SCIA e non dovranno, comunque, comportare modifiche delle quote *standard* di piano delle aree pubbliche.⁵³

5quinqies. Per i piani seminterrati ed interrati, il recupero è consentito alle seguenti condizioni:

a) altezza interna non inferiore a metri 2,70; aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

b) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare

⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁵¹ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁵² Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁵³ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

- c) è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;*
- d) gli interventi, per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a SCIA;*
- e) le altezze minime di cui ai punti precedenti sono ridotte a metri 2.60, qualora sussistano le condizioni igienico-sanitarie o vengano messe in atto attraverso soluzioni alternative tali da garantire le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità ai dettami d.lgs. 81/08 s.m.i. e norme tecniche ad esso correlate.⁵⁴*

5sexies.

Per la realizzazione del recupero è obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente, in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Gli interventi sono certificati dai soggetti previsti dalle norme vigenti, con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità ai sensi dell'articolo 25 d.p.r. 380/2001 dell'intervento realizzato. Relativamente al recupero ai fini abitativi di sottotetti o seminterrati è fatto obbligo di garantire, per tutti gli elementi dell'involucro, la rispondenza ai parametri limite prescritti all'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazioni imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2010, con un'ulteriore decurtazione del 15 per cento. È fatto obbligo rispettare le prescrizioni precedenti in merito ai generatori di calore ed ai sistemi di regolazione. Nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti nella condizione in cui vi siano elementi vetrati orizzontali o inclinati e fatto obbligo predisporre sistemi schermanti delle superfici vetrate mobili al fine di regolare gli apporti di calore per irraggiamento solare, in modo da ridurre l'apporto energetico gratuito nel periodo estivo e darne massimo godimento nel periodo invernale. Nel caso di recupero di seminterrati ed interrati nella condizione in cui vi sia un elevato tasso di umidità unitamente a condizioni termiche che generano fenomeni di condensa superficiale, è fatto obbligo predisporre sistemi attivi o passivi che contengano i valori di umidità entro il 70 per cento ed evitano la formazione di condensa superficiale. La presenza o meno di fenomeni di condensazione sarà oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica. Le unità abitative oggetto di recupero a fini abitativi devono comunque presentare un valore di classe energetica pari o superiore alla B. Tutti gli interventi realizzati al fine di garantire il rispetto delle sopraccitate prescrizioni saranno oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica⁵⁵.

5 sexies 1. Tutti gli interventi di recupero di cui al comma 5 che prevedano aumento di volumetria devono conseguire almeno il miglioramento sismico dell'intera unità strutturale di riferimento.⁵⁶

⁵⁴ **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

⁵⁵ **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

⁵⁶ **Comma aggiunto dall' art. 1, comma 17, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.**

6. Per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 devono essere rispettate le seguenti modalità:

- a) per gli interventi straordinari di ampliamento di cui all'articolo 4, le superfici, per le quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computabili ai fini della determinazione della superficie e volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge⁵⁷;
- b) per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 5 i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie, per le quali, ⁵⁸ sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge n. 47/1985 nonché nella legge n. 724/1994 e nel decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, sono computabili ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;
- c) per la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, completamento ed ampliamento degli edifici, a qualunque titolo consentita, al fine di migliorare la qualità generale, tecnologica e migliorare l'efficienza e la prestazionalità energetica degli edifici, nuovi o esistenti, non si computano, ai fini del calcolo del volume, delle distanze tra gli edifici, dalle strade e dai confini, nonché delle altezze degli edifici, i maggiori spessori delle murature perimetrali e di tompagno oltre i 30 cm, dei solai oltre i 20 cm, le serre solari, i camini, i cavedi impiantistici, le centrali idriche, termiche, frigorifere e tecnologiche in generale, i vani scala ed ascensori degli edifici mono e plurifamiliari al lordo delle murature perimetrali, i quali saranno rubricati come «miglioramenti tecnologici» ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni, come tali recepiti nell'ambito dei Regolamenti Edilizi ed Urbanistici comunali;
- d) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i, nonché i vincoli di natura reale ed inderogabile che impediscono la variazione di destinazione d'uso dei volumi destinati a parcheggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/89. Nell'ambito delle variazioni delle destinazioni d'uso di vani destinati a garage è comunque prescritto l'obbligo di individuare all'interno delle pertinenze dell'edificio idonei spazi con la medesima finalità in conformità alla normativa vigente, nonché ai parametri definiti nei REU⁵⁹.

7. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non sono decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori⁶⁰.

⁵⁷Lettera sostituita per effetto dell'art. 4, comma 2 della l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

⁵⁸Le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse per effetto dell'art. 4, comma 3, della l.r. 30 maggio 2012, n. 18.

⁵⁹Comma così sostituito dall'art. 6, comma 6, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁶⁰Comma così sostituito dall'art. 6, comma 7, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

8. *I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre, motivatamente:*
- a) *l'esclusione di parti del territorio comunale o di singoli ambiti o immobili dall'applicazione della presente legge in ragione di particolari qualità di carattere storico, culturale, artistico, architettonico, morfologico, paesaggistico o per motivi di funzionalità urbanistica;*
 - b) *la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;*
 - c) *la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti*⁶¹.
- 8 bis) *Ai comuni che hanno adempiuto alle procedure di cui al comma 8 è consentito approvare, con deliberazione del consiglio comunale, entro e non oltre il termine del 1° marzo 2017, un provvedimento motivato di modifica o integrazione del precedente atto deliberativo. L'eventuale atto deliberativo di modifica o integrazione non può prevedere la riduzione di quelle aree già oggetto di applicazione della normativa previgente.*⁶²
9. *I Comuni, entro il 31 dicembre 2018*⁶³, *hanno la facoltà di approvare piani particolareggiati di recupero del centro storico, nell'ambito dei quali prevedere eventuali interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.*⁶⁴
10. *Fermi restando i nullaosta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, da allegare alla domanda, tutti gli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini, sono realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. È altresì fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 22 del d.p.r. 380/2001. Il Comune è tenuto ad acquisire, tramite conferenza dei servizi, da convocare obbligatoriamente entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, i pareri o le autorizzazioni obbligatorie mancanti per come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme nuove in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*⁶⁵

⁶¹Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 29 ottobre 2010, n. 25. Ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 8, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁶² Comma aggiunto dall' art. 1, comma 18, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46.

⁶³ L' art. 1, comma 19, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 *sostituisce le parole "centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "il 31 dicembre 2018"*.

⁶⁴Comma sostituito dall'art. 6, comma 9, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁶⁵Comma sostituito dall'art. 6, comma 10, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7; *ulteriormente sostituito dall' art. 1, comma 20, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46, precedentemente così recitava:*"10. Fermi restando i nullaosta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente, da allegare alla domanda, tutti gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5, fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini, sono realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire, fermo restando quanto dovuto a

11. *Ai fini della corresponsione degli oneri concessori previsti nel comma 10 i Comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione limitatamente al costo di costruzione, fino ad un massimo del 30 per cento. Se gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione afferiscono alla prima casa, i Comuni hanno facoltà di consentire una riduzione del costo di costruzione fino all'80 per cento e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria fino al 30 per cento. Il costo di costruzione per gli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione è commisurato esclusivamente all'incremento di superficie o di volume realizzato.*⁶⁶
12. *L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018*⁶⁷. *Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale*⁶⁸.
13. *Alla documentazione prevista per l'avvio formale degli interventi previsti nei commi precedenti e*⁶⁹ *negli articoli 4 e 5, è necessario allegare una relazione asseverata attestante la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge*⁷⁰.
14. *Le superfici ed i volumi correlati agli ampliamenti previsti all'articolo 4, comma 1, non si sommano con quelli eventualmente consentiti da altre norme vigenti e dagli indici di fabbricabilità degli strumenti urbanistici comunali, salvo i casi in cui si possa certificare l'ultimazione, all'entrata in vigore della presente legge, dei lavori correlati all'utilizzazione dei citati indici di fabbricabilità*⁷¹.

Art. 7

(Norme procedurali)

1. La conformità dell'intervento alle norme previste dalla presente legge nonché l'utilizzo delle tecniche costruttive prescritte, sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. La mancanza del rispetto di dette condizioni impedisce la certificazione dell'agibilità dell'ampliamento realizzato o dell'immobile ricostruito.
2. In attesa dell'approvazione delle disposizioni attuative delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la rispondenza dell'ampliamento previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a) nonché dall'articolo 5, comma 4, è dimostrata mediante la redazione dell'attestato di certificazione energetica prevista dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, redatta da tecnico in possesso dei requisiti di legge. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica

titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Il Comune è tenuto ad acquisire tramite conferenza dei servizi, da convocare obbligatoriamente entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, i pareri o le autorizzazioni obbligatorie mancanti."

⁶⁶**Comma così sostituito dall'art. 6, comma 11, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

⁶⁷ **L'art. 1, comma 21, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 sostituisce le parole "sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016" con le parole "1° gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018".**

⁶⁸**Comma così modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 29 ottobre 2010, n. 25. Successivamente sostituito dall'art. 6, comma 12, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 gennaio 2015, n. 4, precedentemente così recitava: «L'istanza per eseguire interventi in conformità alla presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2014. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.».**

⁶⁹ **L'art. 1, comma 22, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46 inserisce le parole "nei commi precedenti e".**

⁷⁰**Comma sostituito dall'art. 6, comma 13, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

⁷¹**Comma aggiunto dall'art. 6, comma 14, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.**

prevista all'articolo 8, d.lgs. 192/2005 come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio risultante, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza dei detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.

3. Per il completamento della procedura di SCIA prevista nel precedente comma 1 e del conseguimento di efficacia della medesima, i Comuni esaminano e si pronunciano preventivamente sulle eventuali domande di condono, di cui alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, (Sanatoria per le opere abusive), 23 dicembre 1994 n. 724 (Legge Finanziaria 1995), 24 novembre 2003 n. 326 (Misure per la riqualificazione urbanistica ambientale), relative agli immobili oggetto degli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge.
4. *Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione saranno definite con apposito regolamento della Giunta regionale da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*⁷²
5. *A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), del d.p.r. 380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla presente legge, devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al citato comma 4.*⁷³

Art. 8

(Riqualificazione aree urbane degradate)

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge urbanistica regionale n. 19/2002 e successive modifiche, possono essere attuate attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riqualificazione delle aree degradate, delle aree industriali dismesse, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta di operatori privati, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta

⁷²**Comma modificato dall'art. 7, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 23, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava:** "4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, una comunicazione da inoltrare alla Regione Calabria presso il dipartimento competente in materia di politiche della casa. La trasmissione della comunicazione deve essere attestata dall'ufficio comunale ricevente insieme alla documentazione allegata alla SCIA o al permesso di costruire. Nello specifico deve essere compilata una scheda predisposta dall'UOA competente e resa disponibile e scaricabile dal sito della Regione Calabria, contenente le informazioni più significative dell'intervento proposto."

⁷³**Comma sostituito dall'art. 1, comma 23, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46; precedentemente così recitava:"** 5. Per consentire l'implementazione delle banche dati relative all'Osservatorio delle trasformazioni territoriali previsto nell'ambito del S.I.T.O. di cui all'articolo 8 della l.u.r. 19/2002, il Dipartimento n. 9 - UOA POLITICHE DELLA CASA deve comunicare al Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio, i dati relativi all'azione di monitoraggio."

alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al d.m. 1444/1968.

3. In tali ambiti, per favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente, per gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, purché i Comuni abbiano provveduto a redigere il relativo "piano di rottamazione" previsto nell'articolo 37, comma 1, legge regionale n. 19/2002.
4. L'attività di riqualificazione delle aree urbane degradate deve essere svolta anche nel rispetto e in osservanza di quanto previsto dagli interventi di bonifica urbanistica-edilizia previsti nell'articolo 37, comma 1, l.u.r. 19/2002 e successive modifiche; nelle aree urbane degradate è consentito l'aumento entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, per gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici.
5. Nelle aree urbanizzate previste nell'articolo 3, comma 2, lettera e), in deroga agli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3), anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al venti per cento destinata all'edilizia convenzionata.
6. Per le finalità previste nei commi precedenti la Giunta regionale predispone linee guida e può in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili, anche promuovendo specifici avvisi pubblici.

Art. 8 bis⁷⁴

(Interventi finalizzati al reperimento di aree per l'edilizia sociale)

(abrogato)

Art. 9

(Integrazione della legge urbanistica regionale del 16 aprile 2002, n.19 e s.m.)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e s.m. e i. (Interventi di Bonifica urbanistica-edilizia) è aggiunto il seguente:

⁷⁴**Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 24, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 46, precedentemente così recitava:** " Al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali, i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, possono approvare programmi costruttivi per l'edilizia sociale attraverso il reperimento di aree nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani per gli insediamenti produttivi, collocate: a) all'interno delle aree con destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze, per come definite dall'articolo 3 comma 2 d.m. 1444/1968, limitatamente alla volumetria prevista dal piano attuativo; b) nelle aree destinate a standard urbanistici eccedenti il minimo previsto dalla normativa esistente, a condizione che la nuova volumetria residenziale mantenga la dotazione delle aree residue a standard urbanistici al di sopra della minima prevista dalla legge. ".

"Art. 37 bis - (Programmi di bonifica urbanistica - edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie).

1. *I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi⁷⁵.*
2. *Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:*
 - a) *l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;*
 - b) *l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;*
 - c) *con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;*
 - d) *la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;*
 - e) *la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;*
 - f) *la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;*
 - g) *la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con*

⁷⁵Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2000, dell'intervento realizzato⁷⁶.

3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, l. u. r. n. 19/2002 o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, l. u. r. n. 19/2002, o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

3bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale⁷⁷.

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;

c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);

d) *negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel «Piano Generale per la Difesa del Suolo» (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato⁷⁸;*

e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;

f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.

5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

⁷⁶Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁷⁷Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁷⁸Lettera sostituita dall'art. 9, comma 4, della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

- a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunale;
 - b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
 - c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m..
6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.
7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali".

Art. 9bis⁷⁹

*(Approvazione dei piani attuativi in conformità
alla legge 12 luglio 2011 n. 106)*

1. *In attuazione della lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale.*

Art. 9ter⁸⁰

(Disciplina transitoria)

1. *Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti possono, con semplice istanza, chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, purché non abbiano avviato l'intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto.*

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente legge devono confluire in appositi capitoli dei bilanci comunali ed essere utilizzati esclusivamente per opere di urbanizzazione o riqualificazione urbanistica.

⁷⁹Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

⁸⁰Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 10 febbraio 2012, n. 7.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. La presente legge abroga espressamente la legge regionale 11 febbraio 2010 n. 5 avente ad oggetto «Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia approvata dal Presidente della Giunta regionale quale commissario *ad acta* con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010».
2. L'articolo 26 (Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36) della legge regionale del 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE CALABRIA 26 novembre 2001, n. 27**Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.***(BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)*

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Calabria, riconoscendo agli Ordini Professionali, Collegi, Associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.

Art. 2

Istituzione della Consulta

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la «Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali».

2. Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale.

Art. 3

Compiti attribuiti

1. I compiti attribuiti alla Consulta di cui all'art. 2 sono:

- a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;

- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

Art. 4

Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' composta da:

- a) Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede;
- b) due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;
- c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale, di appartenenza.

3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

Art. 6
Presidenza

1. La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lett. c) del precedente articolo.
2. L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile alla produttività delle sedute.

Art. 7
Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

Art. 8
Raccolta di segnalazioni ed istanze

1. L'Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali.

Art. 9
Regolamento di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 19.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.
Oggetto	Consulta per la valorizzazione di Ordini Collegi ed Associazioni professionali- Costituzione-Disciplina
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 del 30 ottobre 2004
Catalogazione	29.Professioni
Abrogazioni	Abrogato art. 6 dalla legge n. 4/2016 art. 25 Abrogato art. 8 dalla legge n. 4/2016 art. 25
Modifiche	Modificato art. 2 dalla legge n. 4/2016 art. 25 Modificato art. 3 dalla legge n. 4/2016 art. 25 Modificato art. 5 dalla legge n. 4/2016 art. 25 Modificato art. 7 dalla legge n. 4/2016 art. 25 Modificato art. 9 dalla legge n. 4/2016 art. 25

Art. 1**Finalità ed obiettivi**

1. La Regione Molise, riconoscendo ad Ordini professionali, Collegi ed Associazioni professionali una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio-economico regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2

Istituzione della Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali".

Art. 3

Compiti della Consulta

1. I compiti attribuiti alla Consulta sono:

- a) studiare i problemi relativi all'esercizio ed alla valorizzazione delle professioni e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla valorizzazione delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando gli stessi siano richiesti espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Consiglio regionale.

Art. 4

Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le Associazioni professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione della Consulta regionale sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Composizione della Consulta

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. È composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;
- b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun Collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle Associazioni professionali provinciali;
- c) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale di appartenenza.

3. Esplica le funzioni di segretario della Consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

Art. 6

Ufficio di presidenza

1. La Consulta regionale elegge al suo interno un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo.

2. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile ai lavori.

Art. 7

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura, si rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

Art. 8

Raccolta di segnalazioni e di istanze

1. L'Ufficio di presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze tramite gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali.

Art. 9

Regolamento di attuazione

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 22 aprile 2004, n. 13**Interventi in materia di professioni.**

[1](#)Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016

Capo I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
5. Ai fini della presente legge, si intende:
 - a) per <<utente di un'attività professionale>> il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
 - b) per <<attività professionale>> un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;
 - c) per <<professione ordinistica>> la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;
 - d) per <<professione non ordinistica>> ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Capo II

Consulta regionale delle professioni

Art. 2

(Istituzione della Consulta regionale delle professioni)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.
2. La Consulta è composta:
 - a) dall'Assessore competente che la presiede;
 - b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 30, comma 1, L. R. 18/2004

2 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 14, L. R. 22/2010

Capo III

Associazioni per attività professionali non ordinistiche

Art. 4

(Registro delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

2. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.

3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:

a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;

b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;

c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;

d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;

e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.
2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.
4. Il Comitato è composto:
 - a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
 - b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
 - c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.
5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6.

(ABROGATO)

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.
- 8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Note:

[1](#)Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

[2](#)Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

[3](#)Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

[4](#)Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

[5](#)Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

[6](#)Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010

Capo IV

Interventi a favore dei professionisti

Art. 6

(Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.

Note:

[1](#)Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005

[2](#)Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016

Art. 6 bis

(Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016

Art. 7

(Certificazioni di qualità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.

Art. 8

(Cooperative di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:
 - a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
 - b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
 - c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
 - d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

Art. 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
- 1 bis.** Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Note:

1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015

Art. 10

(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

Note:

1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016

Art. 11

(Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Note:

1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015

Art. 12

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.

4. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della

maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.

5. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;

b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.